

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (APE)

15/02/2018

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- 1) Articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- 2) Articolo 1, comma 162, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- 3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150;
- 4) Accordi quadro stipulati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l'associazione bancaria italiana (ABI) e con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA);
- 5) Circolare Inps del 13 febbraio 2018, n. 28.

15 FEBBRAIO 2018

L'APE

Istituito in via sperimentale **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019**, l'APE è un **prestito** corrisposto a quote mensili dall'Istituto finanziatore scelto dal richiedente in possesso di determinati requisiti, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e **da restituire** in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

15 FEBBRAIO 2018

DESTINATARI DELL'APE

Soggetti **iscritti** ad una o più delle seguenti forme assicurative:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- Sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- Esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

in possesso del **requisito anagrafico e contributivo** e che hanno maturato un certo importo di **pensione**.

REQUISITO ANAGRAFICO PER IL DIRITTO ALL'APE

- 1) Almeno **63 anni**;
- 2) Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico indicato nella seguente tabella **entro 3 anni e 7 mesi e non prima di 6 mesi** dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE, ossia dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto all'APE.

PERIODO	REQUISITO ANAGRAFICO PRESCRITTO IN CIASCUNA FORMA ASSICURATIVA				
	<i>FPLD e forme sostitutive dell'AGO</i>		<i>Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>		<i>Forme esclusive dell'AGO</i>
	donne	uomini	donne	uomini	donne/uomini
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi				
dal 1° gennaio 2019	67 anni				

15 FEBBRAIO 2018

REQUISITO ANAGRAFICO PER IL DIRITTO ALL'APE

Esempio

Il soggetto che alla data di presentazione della domanda di certificazione a maggio 2018 ha compiuto **63 anni**, entro i successivi 3 anni e 7 mesi (a dicembre 2021) non riesce a perfezionare il requisito di **67 anni** richiesto nel 2021 per il diritto alla pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di certificazione. Pertanto, la prima data utile di presentazione della domanda di APE per tale soggetto sarà **ottobre 2018** quando, avendo compiuto **63 anni e 5 mesi**, potrà perfezionare entro i successivi 3 anni e 7 mesi (a maggio 2022) il requisito di **67 anni** richiesto nel 2022 per il diritto alla pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di certificazione.

15 FEBBRAIO 2018

REQUISITO ANAGRAFICO PER IL DIRITTO ALL'APE

Esempio

Il soggetto che alla data di presentazione della domanda di certificazione a maggio 2018 ha compiuto **66 anni e 5 mesi**, poiché entro i successivi 2 mesi (a luglio 2018) perfeziona il requisito di **66 anni e 7 mesi** richiesto nel 2018 per il diritto alla pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di certificazione, non ha diritto all'APE.

15 FEBBRAIO 2018

REQUISITO ANAGRAFICO PER IL DIRITTO ALL'APE

L'accertamento del requisito anagrafico è effettuato al momento della certificazione del diritto all'APE **anche in via prospettica**, tenendo conto comunque dell'ambito temporale di applicazione della norma (dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019).

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito anagrafico **non rilevano gli anticipi dell'età pensionabile**, quali ad esempio quelli previsti:

- dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per gli invalidi in misura non inferiore all'80%;
- dall'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, per le lavoratrici madri.

REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALL'APE

20 anni di anzianità contributiva in una o in più di una delle forme assicurative presso le quali il soggetto è iscritto.

Il requisito contributivo deve essere stato perfezionato **entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.**

15 FEBBRAIO 2018

REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALL'APE

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo:

- si tiene conto di **tutta la contribuzione** a qualsiasi titolo versata o accreditata;
- rilevano i periodi contributivi oggetto di **ricongiunzione** ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di **trasferimento oneroso** delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;
- i periodi contributivi oggetto di **riscatto** sono valutabili per la durata corrispondente all'importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE. Nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all'APE, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l'onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.

REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALL'APE

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo:

- **non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni** dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in materia di amianto, dall'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 in materia di maggiorazione per gli invalidi in misura superiore al 74% etc.;
- **non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri** maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia, stante la non valutabilità di quest'ultimi ai fini sia della verifica dell'importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell'anticipo finanziario.

IMPORTO SOGLIA E DIRITTO ALL'APE

Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo, che l'importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE non sia inferiore a **1,5 volte l'importo dell'assegno sociale** (c.d. importo soglia).

Per tali soggetti restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335 del 1995 in materia di **accrediti figurativi per le lavoratrici madri**.

REQUISITO DI IMPORTO DI PENSIONE PER IL DIRITTO ALL'APE

Il soggetto interessato deve aver maturato, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE, un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore a **1,4 volte il trattamento minimo** previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'importo di pensione è **calcolato alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE** e non viene nuovamente calcolato alla data di presentazione della domanda di APE.

La verifica dell'importo di pensione è effettuata **al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** e sulla base degli **elementi presenti negli archivi** alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.

REQUISITO DI IMPORTO DI PENSIONE PER IL DIRITTO ALL'APE

La verifica dell'importo di pensione è effettuata in base:

- a) alle **disposizioni vigenti** nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall'interessato;
- b) alla **contribuzione** a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui alla lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;
- c) al **montante contributivo** maturato nella forma assicurativa di cui alla precedente lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;
- d) alla **retribuzione/reddito** percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.

REQUISITO DI IMPORTO DI PENSIONE PER IL DIRITTO ALL'APE

La verifica dell'importo di pensione è effettuata in base ai **coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE e relativi all'età posseduta dal soggetto interessato:**

- a) **alla prima data utile di presentazione della domanda di APE**, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996;
- b) **all'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia**, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

IL DIRITTO ALL'APE E L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo possono ottenere l'anticipo finanziario a condizione **che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione.**

Per tali soggetti il calcolo dell'importo di pensione è effettuato, secondo il **sistema contributivo**, in base ai **coefficienti di trasformazione** vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE e **relativi all'età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE.**

Resta ferma la possibilità di **rinuncia all'opzione** solo nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti (es. superamento del massimale contributivo).

COMPATIBILITÀ DELL'APE

L'APE è compatibile:

- con lo **svolgimento di qualsiasi attività lavorativa**;
- con la **percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito**;
- con la **percezione della c.d. APE SOCIALE**.

15 FEBBRAIO 2018

SOGGETTI ESCLUSI DALL'APE

Non possono conseguire l'APE i soggetti:

- **titolari di trattamento pensionistico diretto** a carico di una delle forme assicurative indicate dalla legge;
- **gli iscritti a forme assicurative diverse** da quelle indicate dalla legge;
- per i quali sono previsti **requisiti per la pensione di vecchiaia diversi** da quelli indicati dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- **in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia** di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE, ovvero, alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione;
- **in possesso della certificazione** del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardati) che prima della presentazione della domanda di APE non hanno rinunciato alla predetta certificazione.

IMPORTO MINIMO E MASSIMO DI APE OTTENIBILE

L'importo minimo e massimo di APE ottenibile è **comunicato all'interessato** insieme alla certificazione del diritto all'APE.

L'importo **minimo** è pari a 150 euro.

L'importo **massimo** è determinato in base:

- **all'ammontare mensile di pensione** maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE;
- **alla durata di erogazione dell'APE**, corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- alle **ulteriori condizioni** che concorrono alla determinazione del finanziamento.

IMPORTO MASSIMO DI APE OTTENIBILE

- L'importo massimo deve garantire che l'importo mensile di pensione, al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, risulti pari o superiore a **1,4 volte il trattamento minimo** previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

15 FEBBRAIO 2018

IMPORTO MASSIMO DI APE OTTENIBILE

- L'importo massimo non può superare rispettivamente:
 - a) il **75%** dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è **superiore a 36 mesi**;
 - b) l'**80%** dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è **superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi**;
 - c) l'**85%** dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è **compresa tra 12 e 24 mesi**;
 - d) il **90%** dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è **inferiore a 12 mesi**.

A tal fine l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato **al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta** di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.

IMPORTO MASSIMO DI APE OTTENIBILE

- Alla data di presentazione della domanda di APE, l'importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell'APE, non risulti superiore al **30% dell'importo mensile del trattamento pensionistico**, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE.

A tal fine l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato **al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta** di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.

CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL'APE

La domanda di certificazione del diritto all'APE Può essere presentata dai soggetti che hanno compiuto almeno **63 anni di età**.

Entro 60 gg. dalla ricezione della domanda l'Inps **comunica al soggetto interessato l'esito** della domanda.

In caso di accoglimento della domanda nella comunicazione l'Inps indica:

- la prima e/o l'ultima data utile di presentazione della domanda di APE;
- l'importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile;
- la durata massima dell'APE.

In caso di reiezione della domanda l'interessato, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, può presentare istanza di riesame.

DOMANDA DI APE

I soggetti in possesso della certificazione del diritto all'APE possono presentare la domanda di APE all'istituto finanziatore, per il tramite dell'INPS, **dalla prima data utile/entro l'ultima data utile indicata nella certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.**

La presentazione della domanda oltre il termine indicato nella certificazione potrebbe comportare la perdita del diritto all'APE nel caso in cui non risulti più soddisfatto il requisito anagrafico che garantisca una durata minima dell'APE pari a 6 mesi.

I soggetti che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017 per ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data di perfezionamento dei requisiti devono presentare la relativa domanda **entro il 18 aprile 2018.**

15 FEBBRAIO 2018

DOMANDA DI APE

Alla data di presentazione della domanda, accertata la permanenza dei requisiti, **sono nuovamente verificati gli importi minimo e massimo di APE ottenibile**, fermo restando l'importo del trattamento pensionistico calcolato alla data della domanda di certificazione.

La variazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, intervenuta tra la data della domanda di certificazione del diritto all'APE e la data della domanda di APE, potrebbe comportare la perdita del diritto.

L'istituto finanziatore comunica **l'accettazione ovvero il rigetto** della domanda al richiedente ed all'Inps.

DOMANDA DI APE E FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE

I soggetti che compiono 67 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021, essendo interessati dagli incrementi della speranza di vita che interverranno a decorrere dalla predetta data, sono tenuti ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l'erogazione dell'APE fino al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui il decreto direttoriale disponesse per il biennio 2021-2022 un **incremento della speranza di vita diverso** da quello previsto in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, l'ammontare del finanziamento sarà rideterminato, senza necessità di una nuova valutazione del merito di credito al fine di garantire l'erogazione dell'APE fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia adeguato agli incrementi della speranza di vita.

DOMANDA DI APE E FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE

Qualora il richiedente abbia espresso la volontà di **non accedere** al finanziamento supplementare, l'ammontare del finanziamento è determinato tenendo conto:

- sia degli interessi che maturano sull'ammontare del finanziamento nel periodo intercorrente fra il termine dell'erogazione dell'APE e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016;
- sia dell'integrazione del premio assicurativo connesso allo stesso periodo;
- sia dell'integrazione della commissione di accesso al Fondo di garanzia connesso al medesimo periodo.

DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA

Va presentata **contestualmente** alla domanda di APE.

Non è revocabile.

E' priva di effetti nei casi di:

- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell'APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.

La **decorrenza** della pensione è disciplinata dalle disposizioni vigenti nella forma assicurativa a carico della quale è liquidata la pensione di vecchiaia previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza e la loro lavorazione non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.

DECORRENZA DELL'APE

L'APE decorre dal **primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda** da parte dei soggetti in possesso della certificazione, sempreché a quest'ultima data risultino perfezionati i requisiti.

Con riferimento ai soggetti che, avendo maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l'APE decorre dal **primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti**. In tal caso la decorrenza non può essere comunque anteriore al **1° maggio 2017**.

15 FEBBRAIO 2018

EROGAZIONE DELL'APE

L'APE è erogato dall'istituto finanziatore il **primo giorno del secondo mese successivo al suo perfezionamento**, ovvero, il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza.

L'APE si perfeziona **alla data di pubblicazione dell'accettazione del contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell'impresa assicuratrice**.

Il richiedente può **recedere** dal contratto di finanziamento **entro 14 giorni** dalla data di perfezionamento dello stesso dandone comunicazione all'istituto finanziatore.

L'APE è erogato, in quote mensili di pari importo, per **dodici mensilità**.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELL'APE

Qualora nella fase di erogazione dell'APE il beneficiario presenti **domanda di pensione diretta** prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia l'INPS ne dà comunicazione all'istituto finanziatore che **sospende** l'erogazione dell'APE. La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell'APE.

Entro 30 gg. **dall'accoglimento della domanda di pensione**, l'INPS, per conto del soggetto finanziato, dà comunicazione all'istituto finanziatore della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, la proposta di integrazione contrattuale in funzione della **rideterminazione dell'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento**. L'istituto finanziatore, tramite il portale INPS, trasmette entro 15 giorni l'accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell'importo della nuova rata di ammortamento.

In caso di **reiezione della domanda di pensione**, l'istituto finanziatore, a seguito della comunicazione dell'INPS, **riprende l'erogazione dell'APE** con corresponsione delle mensilità sospese.

REGIME FISCALE

Le somme del finanziamento erogate in quote mensili **non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

E' riconosciuto **un credito di imposta** annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza complessivamente pattuiti nei relativi contratti e corrisposti al soggetto erogatore.

Pertanto, l'INPS provvederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione in godimento, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese (in 240mi del totale complessivo), sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dall'istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall'impresa assicurativa cui l'interessato ha richiesto la copertura.

All'APE si applicano le **agevolazioni del settore del credito** di cui agli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo **accordo individuale** con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. A tale contributo si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

L'incremento del montante contributivo individuale non rileva ai fini del calcolo dell'importo di pensione per il diritto all'APE.

In sede di liquidazione della pensione di vecchiaia ai fini del calcolo contributivo, anche *pro quota*, del trattamento pensionistico occorre tener conto dell'incremento del montante contributivo individuale.

Tuttavia, la verifica dell'importo di pensione più basso da porre in pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata senza tener conto del predetto incremento.